



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale



Firenze, 15 GEN. 2015

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: **Proposta di legge**

Modifiche alla legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

Di iniziativa dei Consiglieri:

<i>Ivan Ferri</i>	IVAN FERRI
<i>Del Carlo</i>	(DEL CARLO)
<i>Mauro Pami</i>	(GAZZARRI)
<i>Antonio Valleri</i>	(GAMBETTA VIATTA)
<i>Pierluigi</i>	(PIERAUDO CUCCHI)
<i>Mauro Romanelli</i>	(MAURO ROMANELLI)

Alber (HIVCARINI)
Burco (SUTERRI)
Mauro (MAGNANI)

Modifiche alla legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Modifiche all'articolo 11 della l.r. 51/2014

Art. 2 – Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 122, comma primo, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 dello Statuto;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione);

Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

Vista la legge regionale n. 61/2014 – Atti del Consiglio (Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 51/2014 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale”);

Considerato quanto segue:

1. In relazione alla disciplina concernente la presentazione delle liste elettorali la l.r. 51/2014 è stata recentemente oggetto di interpretazione autentica al fine di individuare chiaramente la volontà del legislatore regionale in riferimento alla disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 11 con cui sono definite le modalità di presentazione delle liste espressione di gruppi consiliari già costituiti in seno al Consiglio regionale;
2. La normativa vigente, pertanto, prevede che: 1) le liste circoscrizionali espressione di gruppi consiliari costituiti almeno sei mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali

possono essere presentate da dieci elettori ed elettrici purché a tale data risultino ancora costituiti; 2) le liste circoscrizionali espressione di gruppi consiliari costituiti successivamente ai sei mesi precedenti la convocazione dei comizi possono essere presentate da un numero di elettori pari ad un terzo di quello previsto dal comma 2 del citato articolo 11. Ai sensi della l.r. 61/2014 (Atti del Consiglio) entrambe le disposizioni sono da ritenersi applicabili anche ai singoli componenti del gruppo misto;

3. Al fine di rendere maggiormente coerenti le disposizioni di legge, anche in relazione ai possibili casi di applicazione concreta, è opportuno far rientrare all'interno della prima fattispecie anche le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari regolarmente costituiti da almeno sei mesi precedenti la convocazione dei comizi ma che, per effetto di successive riduzioni intervenute nella loro composizione, non risultino più in essere a tale data a causa della necessaria assegnazione dell'unico componente rimasto nei gruppi stessi al gruppo misto;
4. La presente legge ha carattere di urgenza, stante l'imminente scadenza della legislatura;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 51/2014

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) è inserito il seguente:
"3 bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3 si applica anche alla lista che sia espressione di un gruppo costituito da almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali ma che, per effetto di successive riduzioni intervenute nella sua composizione, non risulti più in essere alla data medesima, in quanto l'unico consigliere rimasto nel gruppo stesso è stato necessariamente assegnato al gruppo misto, con contestuale scioglimento del gruppo, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla composizione dei gruppi."

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Relazione illustrativa

La legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) è stata recentemente oggetto di interpretazione autentica al fine di individuare chiaramente la volontà del legislatore regionale in riferimento alle disposizioni concernenti le modalità di presentazione delle liste che sono espressione di gruppi consiliari già costituiti in seno al Consiglio regionale.

La normativa vigente, pertanto, prevede che:

1. le liste circoscrizionali espressione di gruppi consiliari costituiti almeno sei mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali possono essere presentate da dieci elettori ed elettrici purché a tale data risultino ancora costituiti;
2. le liste circoscrizionali espressione di gruppi consiliari costituiti successivamente ai sei mesi precedenti la convocazione dei comizi possono essere presentate da un numero di elettori pari ad un terzo di quello previsto dal comma 2 del citato articolo 11.

Ai sensi della l.r. 61/2014 – Atti del Consiglio (Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 51/2014 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale”) entrambe le disposizioni di cui sopra sono da ritenersi applicabili anche ai singoli componenti del gruppo misto.

Con la modifica proposta si interviene al fine di rendere maggiormente coerenti le disposizioni di legge, anche in relazione ai possibili casi di applicazione concreta, facendo rientrare all'interno della prima fattispecie anche le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari regolarmente costituiti da almeno sei mesi precedenti la convocazione dei comizi ma che, per effetto di successive riduzioni intervenute nella loro composizione, non risultino più in essere a tale data a causa della necessaria assegnazione dell'unico componente rimasto nei gruppi stessi al gruppo misto.